

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 28-2020 - Venerdì 11 settembre 2020

In questo numero:

- **IIDD-IRAP: RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA**
- **IIDD: BENEFIT AI DIPENDENTI RADDOPPIATI PER IL 2020**
- **AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI: EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO**
- **RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI: RECEPIMENTO CRITERIO COMUNITARIO**
- **SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE: BONUS 50%**

IIDD-IRAP: RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 110 del D.L. n. 104/2020 prevede la possibilità, per le **società commerciali** (non IAS/IFRS) e le **imprese individuali**, di **rivalutare** i beni d'impresa nel **bilancio al 31.12.2020**. E' consentito attribuire all'operazione **valenza solo civilistica o anche fiscale**; in quest'ultimo caso il costo dell'**imposta sostitutiva** è del **3%** da applicare ai maggiori valori attribuiti, pagabili fino ad un **massimo di 3 rate annuali**. La disposizione riguarda **tutti i beni**, ammortizzabili e non, ad esclusione degli immobili-merce, che **risultano** dal **bilancio** dell'esercizio chiuso al **31.12.2019**. Contrariamente alle precedenti analoghe disposizioni, **non** vi è l'**obbligo** di rivalutare **tutti i beni** appartenenti alla **medesima categoria omogenea**. Il **riconoscimento fiscale** è attribuito a partire **dal** periodo d'imposta in corso al **31.12.2021** (per ammortamenti, plafond spese di manutenzione, calcoli società di comodo), tranne l'ipotesi di **cessione**, per cui l'efficacia è rinviata all'**1.1.2024**. In ipotesi di rivalutazione valida anche ai fini fiscali, il **saldo di rivalutazione** è **affrancabile** col pagamento di un'**imposta** sostitutiva del **10%**.

IIDD: BENEFIT AI DIPENDENTI RADDOPPIATI PER IL 2020

Il D.L. n. 104/2020 ha incrementato a 516,46 euro, per il solo periodo d'imposta 2020, la soglia prevista dall'art. 51, comma I, del TUIR, per la **non imponibilità** delle **erogazioni liberali** in **natura** concesse ai **dipendenti**. Come già col precedente limite, se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto importo, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito del dipendente. Come noto la norma si occupa solamente di erogazioni in natura, in quanto per quelle **in denaro** vige il principio della **tassazione di qualunque somma** percepita dal dipendente. Riguardo alla **soglia di esenzione** le norme stabiliscono che: - il principio si applica a tutti i *<fringe benefit>*, sia a quelli determinati in base al **valore normale**, sia a quelli calcolati con **metodi convenzionali** (auto in uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in uso); - il limite va considerato **al netto** di quanto è stato eventualmente **corrisposto dal dipendente**; - il limite va considerato per tutti i *<fringe benefit>* percepiti, **anche** se derivanti da **altri rapporti di lavoro** eventualmente intrattenuti nel corso dello **stesso periodo d'imposta**; - l'esclusione dal reddito opera **anche se** la liberalità è erogata **ad un solo dipendente**. Rilevano, ai fini di cui sopra, i beni ceduti ed i servizi prestati non solo al dipendente, ma **anche** al soggetto a questo equiparato (es., **pensionato, cassaintegrato**), nonché al **coniuge**, ai **figli** ed agli **altri familiari** indicati nell'art. 12 del TUIR, **anche se non fiscalmente a carico**.

AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI: EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO

Lo scorso 10 agosto il Ministero dell'Economia ha precisato con un decreto le modalità attuative degli incentivi al **rafforzamento patrimoniale** delle **società** colpite dalla pandemia. Come noto i provvedimenti prevedono: - un **credito d'imposta del 20%** per i conferimenti in **denaro** per l'aumento del capitale sociale (**a favore del socio conferente**); - un **credito d'imposta** (a favore della società) **commisurato alle perdite** delle suddette società che ricevono i conferimenti che spetta dopo l'**approvazione del bilancio 2020**. Le **condizioni** per accedere ai benefici sono le seguenti: - **volume d'affari** annuo **tra 5 e 50 milioni**; - **riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33%**, rispetto all'anno precedente, nel **periodo 1.3-30.4.2020**; - sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale sociale in denaro, **fino ad un massimo di 2 milioni di**

euro. Alla **società** compete invece un **credito d'imposta** pari al **50% della perdita 2020, eccedente il 10% del patrimonio netto** (al lordo della perdita), **fino** a concorrenza del **30% dell'aumento di capitale**. La **somma dei crediti d'imposta**, ai soci ed alla società, **non può superare 800.000 euro**. Per l'ottenimento di tali crediti è prevista la presentazione di un'**istanza all'Agenzia delle Entrate**, secondo termini e modalità che saranno resi noti con apposito provvedimento.

RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI: RECEPIMENTO CRITERIO COMUNITARIO

Con un decreto in corso di emanazione, di recepimento della direttiva UE n. 2018/2002, **cambieranno le modalità di ripartizione delle spese energetiche in ambito condominiale**. La norma interessa le spese energetiche degli edifici condominiali e polifunzionali serviti da **impianto centralizzato** o da **teleriscaldamento** o da **teleraffrescamento**. In particolare, col **nuovo criterio** saranno attribuiti ai **consumi volontari almeno il 50%** delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda per il consumo domestico. La **restante quota** sarà ripartita secondo un **parametro** che potrà essere i **millesimi** o i **metri quadrati** o i **metri cubi utili** o le **potenze installate**. E' stato demandato all'ENEA l'onere di indicare il criterio più equo. Le **informazioni sulla fatturazione** dei consumi saranno fornite al cliente finale **almeno ogni 2 mesi** e dovranno basarsi sul **consumo effettivo** o sulle **letture del contabilizzatore**. Lo stesso decreto prevede che tutti i contatori di fornitura, i sottocontatori ed i sistemi di contabilizzazione **installati dopo il 25.10.2020** saranno **leggibili da remoto**.

SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE: BONUS 50%

L'art. 81 del D.L. n. 104/2020 introduce un **credito d'imposta** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, effettuati dal **1° luglio al 31 dicembre 2020** in favore di società e associazioni sportive. L'investimento deve essere di importo **non inferiore a 10.000 euro** e **non superiore a 90 milioni**, e dà diritto ad un **credito d'imposta pari al 50%** dell'investimento effettuato, nei limiti ed alle condizioni del regime *<de minimis>*. L'investimento deve essere destinato a **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e dilettantistiche**, con **ricavi** realizzati nel periodo d'imposta **2019** tra i **200.000 e 15 milioni di euro**. Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al **regime** di cui alla **Legge n. 398 del 16.12.1991**. Per accedere all'agevolazione è necessaria la presentazione di un'**istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri**; il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** nel modello *<F24>*. Con DPCM di prossima emanazione saranno stabiliti le **modalità ed i criteri di attuazione** delle disposizioni in esame.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	10/09/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	10/09/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	10/09/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,49)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,185	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	145	159	247
6 mesi	(0,46)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	125,8	121,9	125,9				
1 anno	(0,41)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.